

GIURISPRUDENZA SULL'ART. 146 C.d.S. (Violazione della segnaletica stradale)

Cassazione Civile

Limiti alle possibilità di deroghe ai divieti di sosta: - invalidi

Anche le persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, relativo ai veicoli al servizio delle persone disabili, devono rispettare i divieti di circolazione e di sosta direttamente riconducibili alla legge (o a regolamenti integrativi aventi carattere di generalità), poiché l'art. 11, comma primo, del d.P.R. citato consente la circolazione e la sosta in deroga soltanto allorché il divieto sia stato stabilito con un apposito provvedimento dell'autorità competente, la quale abbia altresì esercitato il potere, altrettanto discrezionale, di autorizzare la fermata, la sosta o la circolazione dei veicoli in questione, previa valutazione dell'insussistenza di grave intralcio al traffico. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto consentita la sosta di veicolo al servizio di persona disabile su "isola di traffico" destinata alla "canalizzazione" dei veicoli). (Cassa e decide nel merito, Trib. Venezia, 20/05/2010)

Sez. II, sent. n. 2490 del 21-02-2012 (ud. del 31-01-2012), Com. Venezia c. Frassinelli (rv. 621821)

Cassazione Civile

Limiti alle possibilità di deroghe ai divieti di sosta: - invalidi

L'utilizzo degli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, non esime dal rispetto dei divieti imposti dall'art. 158 codice della strada (nella specie, il divieto di fermata e sosta su isola di traffico realizzata mediante segnaletica orizzontale, come tale riservata alla canalizzazione delle correnti di traffico ed in nessun modo occupabile), per la presunzione, accordata dal legislatore, nel caso delle specifiche violazioni previste da detta norma, di intralcio e pericolo per la circolazione che non è derogata dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. (Cassa e decide nel merito, Trib. Venezia, 15/04/2010)

Sez. VI, sent. n. 168 del 11-01-2012 (ud. del 30-09-2011), Com. Venezia c. Pietrobon (rv. 621175)

Cassazione Civile

Rilevamento delle infrazioni a mezzo di apparecchiature

In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (Rigetta, Trib. Pistoia, 24/03/2009)

Sez. II, sent. n. 21605 del 19-10-2011 (ud. del 21-09-2011), Tirelli e altri c. Com. Pistoia (rv. 619193)

Cassazione Civile

Verbale di accertamento dell'infrazione

In tema di violazioni del codice della strada, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione. Ne consegue che, in riferimento al caso di infrazione riconducibile all'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ex art. 384, lett. b), a cui si aggiungono gli accertamenti delle violazioni per mezzo di apparecchi di rilevamento (ex art. 384 lett. e), il giudice dell'opposizione non può escludere l'impossibilità di contestazione immediata con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso detta contestazione. (Cassa con rinvio, Giud. pace Rionero In Vulture, 06/05/2004)

Sez. II, sent. n. 2436 del 02-02-2011 (ud. del 22-12-2010), Uff. Terr. Gov. Potenza c. Mecca (rv. 616576)

Cassazione Civile

Decurtazione di punti dalla patente

E' legittimamente irrogata la sanzione amministrativa della decurtazione dei punti dalla patente di guida conseguente all'avvenuto parcheggio di un motoveicolo in "isola di traffico" realizzata mediante segnaletica orizzontale. Tale condotta non integra, invero, la violazione di mancato rispetto dei segnali di sosta e fermata - che, non essendo direttamente contemplata nella tabella allegata all'art. 126-bis cod.

strada, non giustificerebbe la sanzione anzidetta - ma, piuttosto, quella di inosservanza della segnaletica orizzontale di cui all'art. 146 del medesimo codice, che, invece, costituisce uno dei comportamenti ai quali è applicabile la sanzione della decurtazione dei punti, giacché ricompreso tra quelli di cui al titolo V del codice ed elencati nella tabella richiamata dal citato art. 126-bis. (Cassa e decide nel merito, Giud. pace Venezia, 14/12/2004)

Sez. II, sent. n. 25678 del 04-12-2009 (ud. del 08-07-2009), G.A. c. Comune di Venezia (rv. 611010)

Cassazione Civile

Verbale di accertamento dell'infrazione

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto - nella specie, la rilevazione del numero di targa di un'auto - non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito. (Cassa con rinvio, Giud. pace Palermo, 17/12/2004)

Sez. II, sent. n. 25676 del 04-12-2009 (ud. del 08-07-2009), C.G. c. Comune di Palermo (rv. 610529)

Cassazione Civile

Verbale di accertamento dell'infrazione

In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto che la rilevazione sul verbale di contestazione della prosecuzione della marcia dell'automobile nonostante la luce rossa del semaforo fosse un'attività percettiva rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in quanto non caratterizzata da alcuna valutazione o elaborazione da parte dell'agente). (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace R. Emilia, 22 aprile 04)

Sez. II, Sent. n. 25844 del 27-10-2008 (ud. del 27-05-2008), Comune di Reggio Emilia c. F.L. (rv. 605370)

Cassazione Civile

Fattispecie

In tema di violazioni al codice della strada, è inammissibile l'opposizione al verbale di accertamento, anche ai soli fini di impugnare la sanzione accessoria, quando l'opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 codice suddetto. Infatti, il pagamento in misura ridotta costituisce, non diversamente dall'oblazione in campo penale, un istituto caratterizzato da finalità agevolative e deflative ad un tempo, per effetto del quale il trasgressore, per sua libera scelta, è ammesso al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura del minimo previsto dalla legge, così evitando aggravii patrimoniali, nel contempo tuttavia rinunciando ai rimedi oppositivi previsti dalla normativa di cui agli articoli 202, 203, 204 bis cod. strada, nell'ambito della quale non è consentita alcuna possibilità di pagamento "con riserva". (Nella fattispecie, relativa alla violazione dell'articolo 146, comma terzo, cod. strada, aveva sostenuto l'opponente di avere effettuato il pagamento in misura ridotta per evitare le conseguenze patrimoniali dell'esecutività dell'atto e di avere impugnato il verbale di infrazione ai soli fini della decurtazione dei punti dalla patente; sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace dichiarativa l'inammissibilità dell'opposizione). (Rigetta, Giud. pace Monza, 23 Aprile 2005)

Sez. II, Sent. n. 6460 del 11-03-2008 (ud. del 17-12-2007), M.G. c. Comune di Monza (rv. 602463)

Cassazione Civile

Rilevamento delle infrazioni a mezzo di apparecchiature

In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento al rilevamento automatico delle infrazioni a mezzo di apparecchiature, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 201 cod. strada - introdotto dall'articolo 4 del d.l. 27 giugno 2003 n. 151 conv. nella legge 1 agosto 2003 n. 214 - , le amministrazioni comunali, che di dette apparecchiature si servono, hanno l'obbligo di rispettare le specifiche disposizioni, dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessarie a garantirne l'esatto funzionamento e, in particolare, quelle, contenute nell'articolo 2 del d.m. n. 1130 del 2004, relative alla collocazione dell'apparecchiatura ed alle modalità e tempi delle rilevazioni fotografiche. (Nella fattispecie, relativa alla

contestazione dell'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace secondo cui l'omologazione non era condizione sufficiente da sola a garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento in assenza di organi di polizia). (Rigetta, Giud. pace Lecce, 23 Marzo 2005)

Sez. II, Sent. n. 558 del 11-01-2008 (ud. del 11-06-2007), Comune di Cavallino c. P.S. (rv. 601144)

www.lucidi.net